

LA "TREGUA FISCALE" INTRODOTTA DALLA LEGGE DI BILANCIO 2023

27 MARZO 2023
ORE 17,30 - 19,30

Relatori e argomenti

Prof. Avv. Paolo Piantavigna - Professore Associato di Diritto tributario,
Università di Pavia

- RAVVEDIMENTO SPECIALE VIOLAZIONI TRIBUTARIE
(commi 174-178)

Dott. Lorenzo De Iorio
Agenzia delle Entrate - Direzione regionale della Lombardia,
Ufficio Contenzioso e riscossione - Sezione Riscossione

- STRALCIO DEBITI FINO A € 1.000 (commi 222-230)
- DEFINIZIONE AGEVOLATA RUOLI (ROTTAMAZIONE-QUATER)
(commi 231-252)

Il convegno e' gratuito
Partecipazione da
remoto

www.associazionedifensoritributari.com



Il ravvedimento speciale

Prof. Avv. Paolo Piantavigna
Università degli Studi di Pavia

Webinar, 27 marzo 2023

Il ravvedimento speciale *ex art. 1, co. 174-178, l. 197/2022*

«Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti» (art. 1, co. 174)

Prassi:

- Ag. Entr., circ. 27 gennaio 2023, n. 2/E
- Ag. Entr., ris. 14 febbraio 2023, n. 6/E
- Ag. Entr., circ. 20 marzo 2023, n. 6/E
- no provv. attuativo (*contra* art. 1, co. 178)

Ambito oggettivo

- tributi amministrati dall' Agenzia delle entrate (art. 1, co. 174)
- violazioni «*riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti*» (art. 1, co. 174): definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni tardive, con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili, e le violazioni prodromiche (Ag. Entr., circ. 2/2023)
- escluse le violazioni risultanti da avvisi bonari scaturenti da liquidazione automatica delle dichiarazioni (artt. 36-*bis* del D.P.R. 600/1973 e 54 del D.P.R. 633/1972) (Ag. Entr., circ. 2/2023), sanabili *ex art.* 1, co. 153-159, l. 197/2022, e gli errori formali, regolarizzabili *ex art.* 1, co. 166-173, l. 197/2022 (art. 1, co. 174)
- escluso il ravvedimento per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (art. 1, co. 176)
- escluso il ravvedimento per le violazioni relative all'esercizio dell'opzione per la proroga dei impatriati (art. 5, comma 2-*bis*, D.L. 34/2019) (Ag. Entr., circ. 6/2023)


Limiti

«La regolarizzazione [...] è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» (art. 1, co. 174):

- ma per gli atti di liquidazione, di accertamento o di recupero non impugnati, che sono stati notificati a fine 2022 e nella prima parte del 2023 (fino al 31 marzo 2023) si può fruire della adesione agevolata (ex art. 1. co. 179) o della definizione degli atti di accertamento (ex art. 1. co. 180), con le sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (ex art. 1. co. 179) o dell'irrogato (ex art. 1. co. 180)
- le violazioni accertabili ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché non siano già state contestate (Ag. Entr., circ. 6/2023)

Dichiarazioni integrative

«A differenza della dichiarazione presentata nel termine di 90 giorni dalla scadenza prescritta, la dichiarazione integrativa – a favore o a sfavore – presentata oltre il termine predetto non si sostituisce “ad ogni effetto” a quella originaria, ma solo limitatamente ai dati “emendati” in essa contenuti» (Ag. Entr., circ. 6/2023)



integrare la dichiarazione originaria
tenendo conto delle modifiche/integrazioni, a favore o a sfavore,
intervenute *medio tempore*

Modalità di ravvedimento

- pagamento di quanto dovuto (imposta, interessi al tasso legale e sanzioni ridotte):
 - entro il 31 marzo 2023 (codice tributo, cfr. Ag. Entr., ris. 6/2023)
 - in otto rate trimestrali di pari importo, con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023; sulle rate successive alla prima (30/6; 30/9, 20/12, 31/3 di ciascun anno) sono dovuti interessi nella misura del 2% annuo (art. 1, co. 174), pena la decadenza dalla rateazione, l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, della sanzione *ex art. 13* del d.lgs. 471/1997 e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (art. 1, co. 175); no disciplina del lieve inadempimento *ex art. 15-ter* del D.P.R. 602/1973 (Ag. Entr., circ. 2/2023)
- *«La regolarizzazione [...] si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni»* (art. 1, co. 175)

Effetti tributari

- valutazione di convenienza (e.g. no cumulo giuridico e continuazione *ex art. 12 del d.lgs. 472/1997*; per p.v.c. e inviti notificati entro il 31 marzo 2023 può convenire l'adesione agevolata *ex art. 1. co. 179*)
- slittamento dei termini di decadenza dell'azione di accertamento e di quelli relativi alla notifica delle cartelle di pagamento, che decorrono dal momento di presentazione della dichiarazione integrativa «*limitatamente agli elementi oggetto dell'integrazione*» (art. 1, co. 640, l. 190/2014)
- «*Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso*» (art. 1. co. 177)

Effetti penali (1 di 2)

- (i) causa di non punibilità per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (art. 13, co. 2, d.lgs. 74/2000):
- *«se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti»*
 - *«a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa»*
 - *«entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo»*
 - *«prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali» (cfr. Cass., ord. 17 novembre 2022, n. 33974; momento anticipato rispetto alla «contestazione» della violazione ex art. 1, co. 174)*

Effetti penali (2 di 2)

- (ii) causa di non punibilità per i reati di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, di omesso versamento dell'IVA e di indebita compensazione (art. 13, co. 1, d.lgs. 74/2000) e
- (iii) circostanza attenuante (le pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie) per i reati previsti dal d.lgs. 74/2000 (art. 13-bis, co. 1, d.lgs. 74/2000):
 - *«i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti»*
 - *«anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie [, nonché del ravvedimento operoso]»* (cfr. Relazione di accompagnamento a schema d.lgs. 74/2000; Min. Fin., circ. 4 agosto 2000, n. 154/E; Ag. Entr., circ. 16 febbraio 2009, n. 4/E; Cass., 10 dicembre 2020, n. 35175);
 - *«prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado»* (la definizione post-dibattimento rileva come attenuante generica ex art. 62-bis c.p. e come *«condotta... susseguente al reato»* ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c.p.)

food for thought

Grazie per l'attenzione!

paolo.piantavigna@unipv.it